

5-03772 Centemero: Iniziative volte a chiarire il trattamento fiscale delle crypto-attività nonché degli acquisti di beni o servizi mediante criptovaluta.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano in premessa la disposizione di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del TUIR, che qualifica come redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di crypto-attività.

Stando a una interpretazione letterale della norma, gli stessi ritengono che, ai fini fiscali, tale qualificazione faccia riferimento a un guadagno derivante da un'operazione finanziaria, come avviene per operazioni effettuate mediante differenti strumenti di pagamento, di guisa che il semplice acquisto di beni o servizi mediante criptovaluta, a seguito del quale non vi è realizzazione di alcun guadagno, non rientrerebbe in una fattispecie tassabile, al pari delle medesime operazioni effettuate con valuta fiat.

A supporto di tale tesi, viene indicata la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 22 ottobre 2015, causa C-264/2014 (cosiddetta sentenza Hedqvist), nonché la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 72/E/2016, che richiama la citata sentenza, e la circolare n. 30/E/2023.

Tenuto conto che, in occasione dello svolgimento di un precedente atto di sindacato ispettivo, si è fatto cenno alla programmata predisposizione di un documento di prassi da parte dell'Agenzia delle entrate sulle problematiche in oggetto, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere «quale sia lo stato dell'arte del documento citato in premessa e se, in quella sede, non (si) convenga sulla necessità di chiarire anche il trattamento fiscale relativo all'acquisto di beni e servizi mediante criptovaluta».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Con specifico riferimento al quesito posto, avente ad oggetto la rilevanza fiscale dell'acquisto di beni e servizi, mediante l'impiego di criptovalute, l'Agenzia delle entrate richiama i chiarimenti forniti con la circolare 27 ottobre 2023, n. 30/E.

A tal proposito, si ricorda che la lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del Tuir prevede che costituiscono redditi diversi «le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di crypto-attività, comunque denominate. (...) Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra crypto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni».

Pertanto, il legislatore ha escluso la rilevanza reddituale delle operazioni aventi ad oggetto crypto-attività nella sola ipotesi di «permuta tra crypto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni».

Il comma 9-bis del successivo articolo 68 stabilisce, inoltre, che le plusvalenze realizzate su crypto-attività sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle crypto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto.

Pertanto, qualora, mediante l'impiego di crypto-attività, viene acquistato un bene o un servizio, l'eventuale plusvalenza fiscalmente rilevante è costituita dalla differenza tra il corrispettivo pagato per l'acquisto del bene o servizio ricevuto o il loro valore normale e il costo o valore di acquisto della crypto-attività scambiata.

D'altra parte, così come precisato nella relazione illustrativa della legge di bilancio per il 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), seppur con esplicito riferimento al reddito d'impresa, «resta fermo che nel momento in cui le cripto-attività sono permutate con altri beni (incluse altre cripto-attività) o cedute in cambio di moneta avente corso legale, la differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscale concorre alla formazione del reddito di periodo».

Fermo quanto sopra rappresentato, l'Agenzia ribadisce che il documento di prassi cui fanno cenno gli Onorevoli interroganti è attualmente in fase istruttoria. Con lo stesso saranno forniti ragguagli in ordine a tutte le novità fiscali previste dall'articolo 1, commi da 23 a 29, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio per il 2025).